



COMUNE DI SERRENTI
Provincia del Medio Campidano

REGOLAMENTO
PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera C.C. N° 7 del 24.03.2010

COMUNE DI SERRENTI
Prov. del Medio Campidano
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 30/03/2010 AL 29/04/2010
n° 99 Reg. PUBBLICAZIONI
IL SEGRETARIO

IL MESSO



Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche e abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
2. L'esercizio dell'attività è regolato dal D.lgs. N°114 del 31 marzo 1998 e dalla L.R. N°5 del 18 maggio 2006 e s.m.i. e dalla Delibera di G.R. N°15/15 del 19.04.2007.
3. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia comunque la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Art. 2
Aree destinate all'attività del commercio in area pubblica

Le aree destinate al commercio su aree pubbliche sono le seguenti:

- 1) L'area del mercato locale scoperto, che si tiene settimanalmente nella giornata del Giovedì, situata all'angolo delle vie Santa Barbara e Papa Giovanni XXIII, è suddivisa in trentadue posteggi, dieci dei quali riservati agli imprenditori agricoli, e in settori alimentari e non alimentari.
- 2) Nei giorni festivi ed in occasione di manifestazioni per raccolta fondi da parte di associazioni onlus sono riservate apposite piazzole nella Piazza Giovanni Paolo II; per i commercianti su AAPP è consentita la vendita di soli dolci.
- 3) In occasione della Sagra di Santa Vitalia i posteggi sono delimitati lungo la via Santa Vitalia e nella piazza sita in via Santa Vitalia angolo via Puccini.
- 4) In occasione della Sagra S. Giacomo e Sant'Anna i posteggi sono delimitati nella zona comprendente Piazza Sassari, Piazza San Giacomo e via San Giacomo.
- 5) In occasione della commemorazione dei defunti sono istituiti alcuni posteggi, nell'area antistante il cimitero.
- 6) In occasione di spettacoli, manifestazioni sportive o altre iniziative simili sono riservati apposite piazzole nelle vie e/o piazze adiacenti alle iniziative.
- 7) La concessione di posteggi per attività commerciali è comunque subordinata alle esigenze di sicurezza stradale e di ordine pubblico.

Art. 3
Posteggi

1. I posteggi su aree scoperte debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli che fanno parte integrante delle attività commerciali (non applicabile per le sagre e fiere-mercato).
2. Le dimensioni e la disposizione dei posteggi debbono essere stabilite relativamente alle merci poste in vendita e alla valutazione di carattere igienico sanitario.

Art. 4
Concessione dei posteggi

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di posteggio nelle aree pubbliche deve



inoltrare domanda in carta **resa** legale indirizzata al Comune.

2. In occasione di Sagre o Fiere le domande devono essere presentate almeno 60 gg prima dello svolgimento.
3. Le domande devono contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale del richiedente, l'indicazione dell'iscrizione alla CCIAA, il settore merceologico dell'attività, l'articolo che si intende commercializzare e le misure di posteggio che si intende occupare.

Art. 5

Modalità di concessione dei posteggi fissi per il mercato locale

I posteggi sono concessi mediante bando pubblico secondo le seguenti modalità:

1) La concessione dei posteggi nell'area mercato locale ha validità decennale e può essere rinnovabile, il relativo pagamento è regolato con apposita convenzione.

2) L'assegnazione dei posteggi per il mercato locale sono fatte a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara in base a graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;

c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;

d) in ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;

- numero familiari a carico;

- anzianità del richiedente;


- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;

- anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

ART. 6

Sagra di Santa Vitalia

1. In occasione della Sagra di Santa Vitalia, che cade ogni primo lunedì di ottobre e i cui festeggiamenti iniziano il sabato precedente, gli operatori che hanno presentato le domande di assegnazione dei posteggi nei termini, devono presentarsi dal lunedì al giovedì della settimana di inizio dei festeggiamenti per regolarizzare l'assegnazione; le domande presentate fuori termine saranno prese in considerazione dal venerdì della stessa settimana con anche l'assegnazione dei posteggi non richiesti dagli operatori che hanno presentato la domanda nei termini.
2. Per gli operatori dello spettacolo viaggiante possono essere assegnati più di due posteggi solo dopo aver soddisfatto tutte le altre richieste di occupazione, pervenute nei termini.
3. Per l'occupazione di più posteggi vengono rilasciate tante autorizzazioni quanti sono i posteggi.
4. Il posteggio si considera assegnato al momento del rilascio dell'autorizzazione della TOSAP, a pagamento avvenuto di quanto dovuto di TOSAP e risanamento igienico.
5. In caso di assenza per tutta la durata della sagra (dal sabato pomeriggio a tutto il lunedì) senza giusta causa documentabile, all'operatore vengono azzerate le presenze



rese ai fini dell'assegnazione del posteggio.

6. Il titolare può farsi rappresentare solo da un dipendente o da un coadiutore familiare regolarmente iscritti INPS.

Art. 7

Programmazione

Fatta salva la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, i posteggi previsti dall'art. 2 comma 1, nel corso del tempo, a seguito di rinuncia del titolare, verranno assegnati agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine in graduatoria.

Art. 8

Decadenza e revoca della concessione del posteggio fisso

1. La concessione del posteggio può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) perdita di requisiti di commerciante o irregolarità nell'autorizzazione amministrativa;
 - b) mancato rispetto delle norme sul servizio dell'attività;
 - c) mancato rispetto dell'onere di lasciare il posto libero da ingombri e da rifiuti dall'attività
 - d) il mancato pagamento del canone di concessione;


La titolarità del posteggio decade qualora lo stesso non venga utilizzato per periodi di tempo superiore a tre mesi per anno solare, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza, puerperio o altro impedimento debitamente documentate.

2. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico, se esaurita la graduatoria.

Art. 9

Limitazioni e divieti

1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 15 comma 16 della L. R. 5/2006.
2. Nei giorni di svolgimento del mercato settimanale non è consentita la vendita in forma itinerante nelle strade adiacenti al mercato medesimo e cioè: via S. Barbara incrocio via Tevere e via Tirso; Piazza Chiesa e via Santa Vitalia (dal civico N°1 al civico N°42) via Giovanni XXIII dall'incrocio con via S. Barbara all'incrocio con via Torricelli.
3. Il titolare dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche in forma itinerante e l'imprenditore agricolo (D.lgs. 228/01) non possono sostare per più di due ore ed in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta, dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.
4. Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o servizi. E' altresì vietato l'uso di altoparlanti.
5. Gli operatori commerciali devono avere cura di non danneggiare il suolo pubblico su cui esercitano l'attività.
6. Il titolare può farsi rappresentare solo da un dipendente o da un coadiutore familiare regolarmente iscritti INPS.
7. La pubblicità fonica nelle strade è consentita nel rispetto delle prescrizioni del Codice



della Strada e del relativo regolamento d'esecuzione.

8. Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini TARSU e TOSAP costituisce divieto di posteggio anche occasionale.

Art. 10

Orari

1. Nei giorni festivi le modalità di vendita sono definite dall'ordinanza sindacale sull'orario delle attività commerciali secondo i vari settori merceologico.
2. Le disposizioni sugli orari di vendita del commercio in area privata (posto fisso) valgono anche per le vendite in forma itinerante e per le vendite a domicilio.

Art. 11

Disposizioni per il mercato locale

1. L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l'orario di inizio delle vendite, stabilito per le ore 8.00. Lo scarico dell'attrezzatura e della merce non può avere luogo prima delle ore 7.00.
2. Qualora l'operatore commerciale non sia presente nel mercato entro tale orario, il posto viene assegnato, per la giornata, ad altro operatore dello stesso settore merceologico, se presente. In caso di più richieste l'assegnazione è effettuata secondo il numero di presenze nel mercato; qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.
3. La chiusura delle vendite è fissata alle ore 13.00.
4. L'area del mercato deve essere lasciata libera da ingombri entro e non oltre le ore 14.00.

Art. 12

Requisiti igienico-sanitari per la vendita di prodotti alimentari

L'esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.


Art. 13

Attività di somministrazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dei requisiti professionali specifici di cui deve essere fatta specifica menzione nella richiesta di concessione di posteggio.
2. Non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande nella forma itinerante poiché non potrebbero essere preventivamente verificati i necessari standard di sicurezza previsti dal Codice della Strada, dalle norme igienico-sanitarie e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 14

Pagamento della Tosap e della Tarsu



1. La tassa di posteggio e quella per i rifiuti sono riscosse con le modalità stabilite dalla convenzione per i concessionari dei posteggi mercatali.
2. Le concessioni giornaliere o temporanee, per sagre, festività, ricorrenze e manifestazioni sono rilasciate previo pagamento in c.c.p. delle relative tasse: apposite convenzioni potranno essere stipulate con frequentatori abituali dei posteggi domenicali o festivi di cui all'articolo 2 comma 2 del presente regolamento.
3. Il pagamento dei tributi previsti potranno essere riscossi, in via straordinaria, anche in contanti presso l'Ufficio Tributi.

Art. 15

Sanzioni

1. Svolgere l'attività di vendita al di fuori dei posteggi o in modo difforme dalle prescrizioni per la forma itinerante, equivale al mancato possesso dell'autorizzazione stessa.
2. Per l'esercizio abusivo dell'attività è ordinata l'immediata sospensione dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci (l'esercizio in assenza di autorizzazione costituisce violazione del D.lgs 114/98 e della Legge Regionale 5/2006: ai sensi dell'articolo 17 della LR N°5/2006 è disposto il sequestro delle merci e delle attrezzature)
3. La mancata occupazione del posteggio viene sanzionata con un importo pari a quanto versato per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 16

Norme particolari per sagre e fiere

In occasione di sagre e fiere, l'Amministrazione può rilasciare concessioni alla vendita su aree pubbliche ad artisti e artigiani esclusivamente delle opere o dei prodotti di propria creazione o produzione.

Art. 17

Norme transitorie

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia:

Regolamenti comunali TOSAP e TARSU;

Ordinanza sindacale disciplinante l'orario d'attività degli operatori commerciali;

Normative vigenti.

In riferimento ai posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui all'art.2 comma 1, tali posteggi saranno via via riservati non appena si renderanno disponibili.

Sino al raggiungimento dei **dieci** previsti, ogni posteggio che si rende disponibile sarà destinato agli imprenditori agricoli.

